



COMUNE di ARITZO

Provincia di Nuoro

Prot. n° del 24/12/ 2013

Ordinanza n. 62 /2013 del 24/12/2013

Comune di Arizzo
Data 24/12/2013
N. Prot. 0006041 / 2013
Cat. 11 Cl. 10 Fasc.

Esercenti Pubblici Esercizi
08031 **ARITZO**

A Tutta la Popolazione
All'Ufficio di Polizia Urbana
SEDE

e.p.c. Al Comando Stazione Carabinieri
08030 BELVI'
Fax 0784 629222

Al Segretario Comunale
SEDE

Albo Pretorio
SEDE

MODIFICA ORDINANZA N. 38/2011 DEL 22/07/2011 RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEGLI ORARI PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PER IL PERIODO DAL 24 DICEMBRE 2013 AL 7 GENNAIO 2014

Il Sindaco

Vista l'ordinanza N. 38 del 22 Luglio 2001, Prot. N. 3736 di pari data, che prevede la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel periodo invernale al massimo alle ore 01.00 a.m.;

Considerato che sono pervenute richieste, da parte di operatori di settore, per prolungare la chiusura, perlomeno nel periodo delle festività di Natale e di fine anno;

Considerato che anche questi esercizi al pari delle altre attività economiche sono colpiti dalla grave crisi economica e che è interesse di questa Amministrazione, promuovere misure a sostegno dell'economia aritzone;

Tenuto conto che il prolungamento dell'orario di chiusura, si pone a favore delle misure di sostegno dell'economia aritzese, in particolare nel settore delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Ritenuto altresì, necessario di adeguare l'orario di chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Aritzo a quello dei paesi limitrofi;

Vista la Legge Regionale 18 Maggio 2006 N. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali);

Vista la Legge Regionale 06 Dicembre 2006 N. 17 (Modifiche alla L.R. 18 Maggio 2006 N. 5);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 54/3 del 28/12/2006, avente ad oggetto "LR 18 Maggio n. 5, art. 22 Disciplina della somministrazione di alimenti e bevande. Direttive generali";

Vista la Deliberazione N. 49/21 del 28/11/2006 recante "L.R. 18 Maggio 2006, art. 24. Disciplina degli esercizi di somministrazione non aperti al pubblico;

Vista inoltre la L. n. 120 del 29 Luglio 2010, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale, in particolare l'art. 54 "modifica alla disciplina della somministrazione e vendita di alcol nelle ore notturne" che sostituisce l'art. 6 del D.L. 117/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2007;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 200 N. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali), art. 50, comma 7;

ORDINA

A decorrere dal 24 Dicembre 2013, e fino al 6 Gennaio 2014, con riferimento agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti e non aperti al pubblico, (così come individuati dagli artt. 20, 21, 22, 23 e 24 della L.R. N. 5/2006) compresi bar, circoli privati, pizzerie,...., l'applicazione su tutto il territorio comunale, delle seguenti disposizioni:

Articolo 1

Gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura al pubblico tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, degli utenti, dei residenti e della garanzia del servizio per un minimo di 10 ore e con le modalità qui di seguito indicate:

Giorni della settimana	Periodo
Tutti i giorni	Dalle ore 5.00 alle ore 2.00
24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - Dicembre 2013	Dalle ore 5.00 alle ore 3.00
31 Dicembre 2013	Dalle ore 5.00 alle ore 5.00
01 - 03 - 04 - 05 - 06 Gennaio 2014	Dalle ore 5.00 alle ore 3.00

Articolo 2

In tutti gli altri casi restano ferme le disposizioni previste dall'Ordinanza sindacale N. 38/2011 del 22/07/2011

Articolo 3

Chiunque violi le presenti disposizioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEELL D.Lgs 267/2000 e dell'art. 35, commi 3 e 5, della L.R. n. 5/2006.

Articolo 4

A decorrere da lunedì 07 Gennaio 2014, il presente atto perderà efficacia, riacquistando vigore l'ordinanza N. 38/2011 del 22/07/2011.

AVVERTE

Che entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia affissa all'albo pretorio e notificata ai soggetti in indirizzo;

Che la Polizia Municipale e le alte forze dell'ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza;

Dalla residenza municipale 24/12/2013

IL SINDACO
Dr. Augusto Pili

